Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 marzo 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1878.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Stavanger (Norvegia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Stavanger (Norvegia), alle dipendenze dell'Ambasciata in Oslo, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Stavanger (Norvegia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'Ambasciata in Oslo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1879.

Soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Bogotà (Colombia), istituzione nella stessa sede di un Consolato di 2ª categoria e modifica delle circoscrizioni dei Consolati di 2ª categoria in Calì e in San Josè de Cucuta (Colombia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Bogotà (Colombia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Bogotà (Colombia) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Antioquia, Boyacà, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta e Tolima; le Intendenze di Arauca e Caquetà; i Commissariati di Amazonas, Vaupès e Vichada.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 2ª categoria in Calì (Colombia) è modificata come segue: i dipartimenti di Valle del Cauca, Cauca, Chocò, Nariño e il Commissariato di Putumayo.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 2ª categoria in San Josè de Cucuta (Colombia) è modificata come segue: i dipartimenti di Norte del Santander e di Santander.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1880.

Approvazione dello statuto dell'Istituto zootecnico agrario lombardo « Fondazione Giuseppe Robbiani », con sede in Cremona.

N. 1880. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'Istituto zootecnico agrario lombardo « Fondazione Giuseppe Robbiani », con sede in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1881.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Potenza.

N. 1881. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Potenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1882.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Elena di Savoia » Napoli.

N. 1882. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Elena di Savoia » Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 135. — VILLA

LEGGE 21 febbraio 1961, n. 84.

Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata per un quinquennio, dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1965, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di lire mille milioni, da ripartire in cinque esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1960-61, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Art. 2.

All'onere di 200 milioni, afferente all'esercizio finanziario 1960-61 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento, di parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO —
SCELBA — GONELLA —
TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 febbraio 1961, n. 85.
Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — RUMOR — SCELBA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 febbraio 1961, n. 86.
Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonchè di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire cento milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 87.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, nel rione Spine Bianche del comune di Matera.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 1° gennaio 1960, integrato con due dichiarazioni del 21 aprile e 7 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, nel rione Spine Bianche del comune di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 88.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Orsola, figlie di Sant'Angela Merici », con sede in Canicattì (Agrigento).

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Orsola, figlie di Sant'Angela Merici », con sede in Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 89.
Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato disposto dalla defunta signora Angela Riva vedova Campassi e Zambruno.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato di L. 4.000.000 disposto dalla defunta signora Angela Riva vedova Campassi e Zambruno — con testamento olografo del 15 e 16 ottobre 1956, pubblicato per atto a rogito notaio dott. Giuseppe Giriodi di Torino, in data 22 dicembre 1958, n. 16271 di rep., n. 8869 di raccolta — a favore dei « mutilatini di Don Gnocchi » che, come è noto, si identificano con la Fondazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1960.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 1957.

Art. 2.

I sanitari interessati dovranno presentare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali - Divisione II - Sezione I, domanda in carta da bollo da L. 200, con la esatta indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, munito, se rilasciato anteriormente al 31 dicembre 1948, del relativo visto di conferma apposto in occasione dell'ultima revisione, disposta con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 10 ottobre 1951;

2) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta civile e morale di data non anteriore a tre mesi, da rilasciarsi dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, di iscrizione nell'Albo provinciale dei medici;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, di un medico di porto o di un medico provinciale attestante che il sanitario autorizzato non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di continuare ad esercitare le funzioni di medico di bordo, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773.

Il personale statale di ruolo è esonerato dal produrre i certificati di cui ai numeri 2) e 3).

Roma, addì 29 dicembre 1960.

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 221

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Paternò Calabro (Cosenza), località San Marco, della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla sistemazione ed al funzionamento degli impianti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 5 gennaio 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Paternò Calabro (Cosenza) località San Marco, e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Paternò Calabro (Cosenza) località San Marco, della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla

sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro quattrocento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1961.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

Sono inclusi « Portogallo » nella tabella *B*-1 e « escudo portoghese » nella tabella *B*-2 allegate al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476; sono contemporaneamente eliminati « Portogallo » dalla tabella *C*-1 e « Portogallo conto dollari USA Portogallo » dalla tabella *C*-2 allegate allo stesso decreto ministeriale 28 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1558)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1961.

Modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960, concernente i termini di utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari;

Articolo unico.

Alle valute estere indicate all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, è aggiunto l'escudo portoghese.

Le locuzioni « franco svizzero libero » e « franco svizzero accordo » di cui all'art. 1 dello stesso decreto ministeriale 28 dicembre 1956 sono sostituite dall'unica locuzione « franco svizzero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1559)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Rettifica al bando di gara n. 55

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 82 del 22 febbraio 1961, avverte che il bando di gara n. 55, pubblicato nel n. 74 della Gazzetta stessa del 23 novembre 1960, concernente la fornitura di materiale destinato ad equipaggiare un dormitorio di 60 letti per gli allievi della Scuola d'Agricoltura di Ba-illi nella sottoprefettura di Bousso a 270 Km. da Fort-Lamy (Ciad), ammontare presunto: 6.000.000 franchi CFA, è modificato come segue:

Le offerte in lingua francese debbono pervenire per lettera raccomandata indirizzata al Directeur de l'Agriculture, Président de la Commission d'Appel d'Offres, B. P. 441 a Fort-Lamy (Ciad) o essere depositate al più tardi il 22 marzo 1961, alle ore 13 (ore 12 G.M.T.). L'apertura delle buste avrà luogo il 23 marzo 1961. alle ore 9 (ore 8 G.M.T.) negli Uffici del Directeur de l'Agriculture a Fort-Lamy (Ciad).

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

(1459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1490)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Quadri (Chieti)

Con decreto ministeriale 1° marzo 1961, n. 547, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Quadri (Chieti), approvato con decreto ministeriale 7 marzo 1956, è stato prorogato fino al 7 marzo 1966.

(1350)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Nicastro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 172.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1452)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione provinciale di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 219.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Cremona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 89.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 299, l'Amministrazione comunale di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1961

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	630,412
1 Franco svizzero	143,92
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,845
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,511
1 Franco nuovo (N.F.)	126,88
1 Lira sterlina	1738,875
1 Marco germanico	156,695
1 Scellino austriaco	23,854

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % - 6 %.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1961, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %:

Estrazione a sorte di:

n. 75 titoli di 5 obbligazioni
» 155 titoli di 10 »
» 111 titoli di 25 »

In totale n. 341 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 4700 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.350.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 424 titoli di 100 obbligazioni
» 761 titoli di 1000

In totale n. 1185 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 803.400 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 401.700.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 8.677 titoli di 10 obbligazioni
» 1.888 titoli di 25 »
» 1.338 titoli di 50 »
» 1.512 titoli di 100 »
» 641 titoli di 1000 »

In totale n. 14.056 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 993.070 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 496.535.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 %:

Estrazione a sorte di:

n. 699 titoli di 100 obbligazioni
» 789 titoli di 1000

In totale n. 1488 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 858.900 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 429.450.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:

Estrazione a sorte di:

n. 900 titoli di 25 obbligazioni
» 4791 titoli di 100 »
» 3323 titoli di 1000 »

In totale n. 9014 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 3.824.600 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.912.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il presidente: ODORIZZI

(1492)

Avviso riguardante: a) il sorteggio per il rimborso nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale - Serie speciale « Città di Milano », 1ª e 2ª emissione; b) il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale - Serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione; c) il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1961, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di Credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale - Serie speciale « Città di Milano »*:

1ª *Emissione*:

1) Estrazione a sorte di:

n. 425 titoli di 1 obbligazione
» 203 titoli di 5 obbligazioni
» 569 titoli di 10
» 730 titoli di 25

In totale n. 1927 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 25.380 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 12.690.000.

2) Estinzione di titoli per complessive n. 200 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 100.000.

Le suddette obbligazioni da estrarre e da estinguere costituiscono, complessivamente, le n. 25.580 obbligazioni, per il valore nominale di L. 12.790.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1961, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

2ª *Emissione*:

Estinzione di titoli per complessive n. 87.700 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 43.850.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1961, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale - Serie speciale « Città di Roma »*, 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 390 titoli di 1 obbligazione
» 300 titoli di 5 obbligazioni
» 430 titoli di 10 »
» 304 titoli di 25 »

In totale n. 1424 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 13.790 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 6.895.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo »*.

Estrazione a sorte di n. 1289 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti n. 12.890 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 6.445.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il presidente: ODORIZZI

(1493)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.